

Sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale
- Art. 27, comma 7, c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995 -
Interpretazione - Reintegrazione del trattamento economico - Casi -
Carattere obbligatorio o facoltativo della sospensione cautelare -
Irrilevanza - Eccezione - Sospensione cautelare conseguente a custodia
cautelare in carcere o ad altra misura cautelare ostativa
all'esecuzione della prestazione lavorativa.

In tema di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di
procedimento penale a carico del pubblico dipendente, l'art. 27, comma
7, del c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995, il quale
prevede il ripristino dell'obbligo retributivo solo "in caso di
sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula
piena", si deve interpretare estensivamente nel senso che il
lavoratore sospeso dal servizio in via cautelare ha diritto alla
reintegrazione del trattamento economico ivi prevista in ogni caso in
cui, terminato il processo penale, venga inflitta una sanzione
disciplinare che non comporti la cessazione o la sospensione dal
servizio, o che comporti una sospensione disciplinare di durata
inferiore a quella cautelare, a prescindere dal carattere obbligatorio
o facoltativo della sospensione cautelare stessa, con la sola
eccezione di quella resa necessaria dalla custodia cautelare in
carcere o comunque da una misura cautelare personale che renda
impossibile la prestazione del lavoratore.